

**FABI FALCRI FEDERDIRIGENTICREDITO FIBA/CISL FISAC/CGIL SINFUB UIL
C.A.**

COMUNICATO ALLE STRUTTURE

E' stata sottoscritta in data odierna un'ipotesi d'accordo in materia d'esercizio del diritto di sciopero, alla luce delle previsioni della legge 83/2000.

Su tale ipotesi saranno consultate le Organizzazioni dei consumatori e, successivamente, si provvederà all'invio alla Commissione di Garanzia, che dovrà esprimere un parere d'idoneità dell'ipotesi d'accordo.

Fino a quel momento occorrerà continuare a seguire le attuali modalità, sia per quanto concerne le procedure di conciliazione (Prefetto o Ministero del Lavoro in relazione all'ambito dello sciopero), che per quello che riguarda il servizio minimo garantito attualmente previsto.

Alla luce di quanto sta avvenendo in questi giorni, si rinnova l'invito a tutte le strutture, nel caso d'incertezze applicative, di informare preventivamente le scriventi Segreterie Nazionali, per evitare di incorrere nelle gravi sanzioni previste dalla legge.

Le novità apportate nei precedenti accordi sono:

- Ambito d'applicazione
- Servizio minimo e attività strumentali
- Procedure di raffreddamento e conciliazione
- Modalità di proclamazione dello sciopero
- Revoca dello sciopero
- Sciopero del lavoro straordinario.

Ambito d'applicazione

L'ipotesi odierna unifica i precedenti accordi Assicredito 27 Aprile e 20 Maggio 1994 e Acri 23 Maggio 1991. Si realizza l'obiettivo di un unico accordo di settore (Abi .- Acri). E' stato definitivamente chiarito , come peraltro si evince chiaramente dall'art.1, secondo comma, lett.c) della legge 146/90, che l'accordo si applica alle "aziende esercenti il servizio bancario di erogazione di emolumenti retributivi e di quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti ai diritti della persona costituzionalmente garantiti". Ciò significa che non sono soggette alle previsioni dell'accordo le aziende del settore che si occupano di finanza, mutui, intermediazione mobiliare ecc.

Servizio minimo e attività strumentali.

In applicazione delle previsioni di legge in materia di rarefazione soggettiva ed oggettiva e tenendo conto delle delibere della Commissione di garanzia, le

Organizzazioni sindacali s'impegnano a non proclamare sciopero nel giorno di mercoledì (giovedì, se mercoledì festivo), per oltre 48 ore consecutive lavorative e comunque in modo di evitare che siano sospesi i servizi per oltre quattro giorni consecutivi. Per i lavoratori addetti alle attività strumentali al servizio bancario, la moratoria viene anticipata a partire dalle ore 17,00 del giorno precedente e terminerà alle 17,00 del mercoledì. In questo modo tutti i lavoratori saranno sottoposti ai medesimi obblighi.

Procedure di raffreddamento e conciliazione

Le procedure di raffreddamento previste nei contratti nazionali vengono recepite nell'accordo. E' stato chiarito tra le parti che per la contrattazione integrativa aziendale, la procedura durerà fino ad un massimo di 30 giorni dalla data di presentazione delle piattaforme, 15 giorni per quella aziendale e 15 giorni per l'eventuale ricorso alla fase nazionale. Tale previsione è immediatamente operativa.

Si è deciso di riservare al Ministero del Lavoro esclusivamente le vertenze collettive di settore a carattere nazionale. I tentativi di conciliazione per tutte le altre vertenze sono demandate ad una commissione nazionale, che potrà delegare la propria attività a rappresentanti a livello locale. Il tentativo di conciliazione si intende esperito, decorsi cinque giorni lavorativi dalla richiesta, se non viene convocata la riunione delle parti.

Modalità di proclamazione dello sciopero

La proclamazione dello sciopero, che dovrà essere inviata alle aziende interessate e, in relazione all'ambito territoriale, anche al Prefetto o al Ministero del Lavoro, dovrà contenere: la notizia che è stato esperito il tentativo di conciliazione, la data, la durata, le modalità di attuazione, le motivazioni.

Revoca dello sciopero

E' stato recepito il tema della revoca, che potrebbe essere sanzionata se non conforme alle specifiche previsioni, che considerano possibile la revoca, se effettuata almeno cinque giorni dalla data dello sciopero. Successivamente è possibile revocare lo sciopero solo se interviene un accordo tra le parti o se viene emessa un'ordinanza di differimento da parte delle autorità preposte.

Sciopero del lavoro straordinario

Si è deciso di inserire nell'accordo, tenendo conto delle diverse pronunce in materia da parte della Commissione di Garanzia, lo sciopero del lavoro straordinario. Con tale inserimento, anche tale forma di sciopero è subordinata alle procedure di raffreddamento e conciliazione e di preavviso, come peraltro già da tempo è stato consigliato di fare. Per lo sciopero dello straordinario bisognerà anche prevedere una durata predefinita, le motivazioni che lo hanno determinato e dovrà essere annunciato anche all'autorità competente.

L'ipotesi di accordo odierna, come detto in premessa, per essere pienamente operativa, dovrà passare al vaglio della Commissione di Garanzia, che si sta già pronunciando con alcune delibere interpretative. Lo scorso 12 ottobre, è stato

chiarito dalla Commissione che nel caso di iniziative di sciopero riguardanti la medesima vertenza, il tentativo di conciliazione va fatto una sola volta, a meno che sia trascorso un tempo significativo dall'ultimo sciopero tale da far ritenere possibile un utile esperimento di un ulteriore tentativo di conciliazione.

Le strutture saranno tempestivamente informate sugli sviluppi dell'accordo.

SEGRETERIE NAZIONALI

FABI FALCRI FEDERDIRIGENTICREDITO FIBA/CISL FISAC/CGIL SINFUB UILCA

Roma 28 novembre 2000